

Regolamento previdenziale COPRE – Modifiche al 1° ottobre 2026

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 6bis – Riserva sullo stato di salute	8 [...] Le stesse hanno una validità massima di 5 anni a partire dalla data in cui sono state notificate all'assicurato dal precedente istituto di previdenza.	8 [...] Le stesse hanno una validità massima di 5 anni a partire dalla data in cui sono state notificate all'assicurato dal precedente istituto di previdenza. Rimane inoltre applicabile l'articolo 14 della Legge federale sul libero passaggio (LFLP). Il precedente istituto di previdenza è tenuto a comunicare, al momento del trasferimento, tutti i dettagli relativi alle riserve sullo stato di salute.
Art. 7ter – Mantenimento della previdenza in caso di licenziamento dopo il compimento del 58° anno di età - secondo l'art. 47a LPP	5. [...] Se solo una parte della prestazione d'uscita viene trasferita a un altro istituto di previdenza, il salario assicurato presso la Fondazione viene adeguato proporzionalmente. [...]	5. [...] Se solo una parte della prestazione d'uscita viene trasferita a un altro istituto di previdenza o presso la Fondazione istituto collettore LPP, il salario assicurato presso la Fondazione viene adeguato proporzionalmente. [...]

Art. 7quater – Congedo non pagato	1. In caso di congedo non pagato, l'assicurazione può essere mantenuta conformemente all'art. 47 LPP, al regolamento e al piano di previdenza per una durata da concordare, tuttavia al massimo per 2 anni. Il mantenimento può essere previsto nelle seguenti forme:	1. In caso di congedo non pagato, l'assicurazione può essere mantenuta conformemente all'art. 47 LPP, al regolamento e al piano di previdenza per una durata da concordare, tuttavia al massimo per 2 anni. Il mantenimento può essere previsto nelle seguenti forme: a. La previdenza per la vecchiaia (contributi di risparmio) e la copertura dei rischi sono mantenute. b. La previdenza per la vecchiaia (contributi di risparmio) è sospesa, mentre la copertura dei rischi è mantenuta. c. La previdenza per la vecchiaia (contributi di risparmio) e la copertura dei rischi sono sospese. Durante tale periodo, la persona assicurata non beneficia di alcuna copertura assicurativa.
--	--	---

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 12 – Prestazione d'entrata	1. L'assicurato è tenuto ad apportare alla Fondazione le prestazioni d'uscita provenienti da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.	1. L'assicurato è tenuto ad apportare alla Fondazione le prestazioni d'uscita provenienti da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio. La Fondazione non accetta l'apporto di prestazioni di libero passaggio provenienti dall'estero.
Art. 13 – Salario determinante	2. Il salario annuo determinante corrisponde al massimo al salario annuo secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) concordato il 1° gennaio dell'anno o all'inizio del contratto di lavoro. Le componenti salariali di natura occasionale non sono prese in considerazione, salvo diversa disposizione nel piano di previdenza. Sono considerati elementi di carattere occasionale in particolare i premi speciali, i bonus, le ore supplementari, le indennità di funzione, le gratifiche, le indennità di partenza e le provvigioni.	2. Il salario annuo determinante corrisponde al massimo al salario annuo secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) concordato il 1° gennaio dell'anno o all'inizio del contratto di lavoro. Le componenti salariali di natura occasionale non sono prese in considerazione, salvo diversa disposizione nel piano di previdenza. Sono considerati elementi di carattere occasionale in particolare i premi speciali, le componenti salariali variabili , le ore supplementari, le indennità di funzione, le gratifiche, le indennità di partenza e le provvigioni.

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 19 – Rendita di vecchiaia	4. Se un assicurato cessa ogni attività lucrativa dopo il compimento del 58° anno di età, può richiedere di beneficiare della sua prestazione di vecchiaia anticipata.	4. Se un assicurato non è più soggetto alla previdenza professionale dopo il compimento del 58° anno di età, può richiedere di beneficiare della sua prestazione di vecchiaia anticipata.
Art. 20 – Pensionamento differito	2. [...] Gli altri contributi e spese sono esigibili fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia.	2. [...] Le altre ■ spese sono esigibili fino al versamento delle prestazioni di vecchiaia.
Art. 32 – Capitale in caso di decesso	1. In caso di decesso di un assicurato attivo o invalido, la Fondazione versa un capitale pari all'avere di vecchiaia accumulato al netto delle eventuali prestazioni e rendite già erogate e previa deduzione del valore attuale della rendita per coniuge superstite o il partner in concubinato superstite (ad eccezione della rendita per orfani).	1. In caso di decesso di un assicurato attivo o invalido, la Fondazione versa un capitale pari all'avere di vecchiaia accumulato al netto delle eventuali prestazioni e rendite già erogate e previa deduzione del valore attuale della rendita per coniuge superstite o il partner in concubinato superstite (il valore attuale delle rendite per orfani non viene dedotto). Il valore attuale della rendita per il coniuge superstite o per il partner in concubinato superstite è determinato dal riassicuratore sulla base dei propri parametri tecnici.

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 36bis – Disposizioni di riduzione e di coordinamento dopo l'età di riferimento	1. Le disposizioni del seguente art. 37 sono [...] 2. L'importo deve essere adeguato al rincaro intervenuto tra l'età di pensionamento e il momento del calcolo.	1. Le disposizioni del presente articolo sono [...] 2. L'importo deve essere adeguato al rincaro intervenuto tra l'età di pensionamento e il momento del calcolo. La 13° rendita AVS non è presa in considerazione nel calcolo.
Art. 39 – Prestazioni in capitale	2. Prima del sorgere del diritto, l'assicurato attivo o invalido deve comunicare per iscritto alla Fondazione la volontà di percepire le sue prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale. Questa dichiarazione è irrevocabile dal momento del sorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia. Se l'assicurato è coniugato, il versamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale è possibile unicamente con il consenso scritto del coniuge.	2. Prima del sorgere del diritto, l'assicurato attivo o invalido deve comunicare per iscritto alla Fondazione la volontà di percepire le sue prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale. Questa dichiarazione è irrevocabile a decorrere dal versamento delle prestazioni di vecchiaia. Se l'assicurato è coniugato, il versamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale è possibile unicamente con il consenso scritto del coniuge.
NUOVO ARTICOLO Art 43 bis. – Trasferimento della prestazione a un istituto di previdenza 1e		1. Gli averi di previdenza costituiti presso Copré non possono essere trasferiti a un istituto di previdenza 1e. 2. È fatta salva la possibilità di trasferire a un istituto di previdenza 1e gli averi di previdenza già costituiti presso un istituto di previdenza 1e. Il trasferimento può comprendere anche gli interessi maturati dopo l'uscita dal precedente istituto di previdenza 1e oppure, rispettivamente, il rendimento realizzato da tale momento.

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 48 – Organi della Fondazione	1. Gli organi della Fondazione sono l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di fondazione e la Direzione. 2. Il regolamento organizzativo definisce le disposizioni applicabili all'Assemblea dei delegati, al Consiglio di fondazione e alla Direzione.	1. Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di fondazione, l'Organo di revisione e il Perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. 2. Le altre componenti organizzative sono l'Ufficio di fondazione, la Commissione di audit, la Commissione degli investimenti, le altre commissioni, la Commissione di previdenza del personale e la Direzione. 3. Il Regolamento d'organizzazione disciplina le disposizioni applicabili ai diversi organi e alle altre componenti organizzative della Fondazione.
Art. 53bis – Spese	La Fondazione non addebita spese per i servizi correnti (per esempio disdette, promozione della proprietà d'abitazioni, ecc.). Per lavori speciali o mutazioni retroattive che risalgono a oltre un anno contabile possono essere fatturate spese straordinarie, fino a un massimo di CHF 150.- per ora di lavoro.	La Fondazione non addebita spese per i servizi correnti. Per lavori speciali o mutazioni retroattive riguardanti un periodo superiore a un anno contabile, possono essere fatturate spese straordinarie. La tariffa oraria applicata ammonta a CHF 150.- per ora di lavoro. 1.
Art. 66 – Entrata in vigore	Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio di fondazione il 10 novembre 2025 ed entra in vigore il 1° gennaio 2026. Sostituisce il regolamento applicabile dal 1° gennaio 2025	Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio di fondazione il 28 settembre 2026 ed entra in vigore al 1° ottobre 2026. Sostituisce il regolamento applicabile dal 1° gennaio 2026.

Articolo	Testo precedente	Nuovo testo (modifiche in rosso)
Art. 45 – Prolungamento della copertura assicurativa	In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, gli assicurati restano coperti per i rischi di decesso e invalidità, senza che venga riscosso un premio corrispondente, fino all'entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro, tuttavia al massimo per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Le prestazioni d'uscita già accordate sono considerate nel calcolo di eventuali prestazioni alla conclusione di questo prolungamento della copertura assicurativa.	In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, gli assicurati restano coperti per i rischi di decesso e invalidità, senza che venga riscosso un premio corrispondente, fino all'entrata in servizio presso un nuovo datore di lavoro, tuttavia al massimo per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Le prestazioni d'uscita già accordate sono considerate nel calcolo di eventuali prestazioni alla conclusione di questo prolungamento della copertura assicurativa.
Art. 46bis – Ammontare dei contributi	1. Il piano di previdenza può prevedere al massimo 3 piani di contribuzione diversi ; [MINI], [MIDI], [MAXI]. [...] All'atto dell'affiliazione, i nuovi assicurati notificano alla Fondazione, tramite il loro datore di lavoro, a quale piano di contribuzione desiderano essere assoggettati. In caso contrario sottostanno al piano di contribuzione [MINI]. [...]	2. Il piano di previdenza può prevedere al massimo 3 piani di contribuzione diversi. [...] [...] All'atto dell'affiliazione, i nuovi assicurati notificano alla Fondazione, tramite il loro datore di lavoro, a quale piano di contribuzione desiderano essere assoggettati. In caso contrario sottostanno al piano di contribuzione più basso. [...]
Art. 47 – Riscatti	10. I riscatti effettuati dopo il divorzio in virtù dell'art. 22d LFLP non sono soggetti alla limitazione di cui ai capoversi 7 e 8. Devono essere effettuati prima dei riscatti ordinari.	10. I riscatti effettuati dopo il divorzio in virtù dell'art. 22d LFLP non sono soggetti alla limitazione di cui ai capoversi 7 e 8. [...]